



T.T13/1

**Comune di Capo d'Orlando
(Provincia Messina)**

***SCHEMA
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TOPONOMASTICA
E LA NUMERAZIONE CIVICA***

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C N. 10 DEL 14.04.2011

SOMMARIO

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – Principi, obiettivi, ambito disciplinare e competenze

Articolo 2 - Ambito d'applicazione

Articolo 3 - Definizioni

TITOLO II - ODNOMASTICA

Articolo 4 – Area di circolazione

Articolo 5 - Stradario

Articolo 6 – Elencazione

Articolo 7 - Caratteristiche delle targhe per la toponomastica stradale

Articolo 8 - Richiesta e procedure per nuova e/o modifica denominazione

Articolo 9 – Modifiche alle Aree di circolazione

TITOLO III - NUMERAZIONE CIVICA

Articolo 10 – Caratteristiche della numerazione civica interna e/o esterna

Articolo 11 – Installazione e visibilità della numerazione civica interna e/o esterna

TITOLO IV - METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE

CAPO I - DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA

Articolo 12 – Attribuzione

Articolo 13 - Modalità di numerazione

Articolo 14 - Modalità di aggiornamento

CAPO II - DELLA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA

Articolo 15 – Finalità della numerazione civica

Articolo 16 - Procedura di acquisizione della numerazione civica

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE INTERNA

Articolo 17 - Compiti dell'Ufficio preposto

Articolo 18 - Obbligo di comunicazione

TITOLO V – SALVAGUARDIA DELLE NORME

Articolo 19 – Divieti

Articolo 20 - Sanzioni – Vigilanza

Articolo 21 – Norme di rinvio

ALLEGATI

Allegato A - Modalità di numerazione esterna

Allegato B - Modalità di numerazione interna

Allegato C - Targa toponomastica tipo

Allegato D - Normativa di riferimento

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – Principi, obiettivi, ambito disciplinare e competenze

1. Il presente Regolamento definisce la toponomastica del Comune di Capo d'Orlando, ai sensi dell'art. 4, lett. s), del proprio Statuto, avendo a riguardo la Storia e la Tradizione della sua Comunità.

2. Principi ed obiettivi del Regolamento trovano fondamento nella tutela della storia toponomastica del territorio orlandino e nella cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della Città, nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici, quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale e quelli di personalità che hanno segnato con la loro vita l'identità nazionale, regionale e comunale riconoscendosi nei valori comuni della libertà, della democrazia, della pace, della scienza, della cultura e dello sport.

2. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali vigenti, la denominazione delle aree di circolazione e della numerazione civica nonché l'attribuzione delle relative funzioni alle strutture interne dell'Ente ed individua le competenze, i procedimenti e i soggetti in relazione alle materie della toponomastica e della numerazione civica.

3. Le deliberazioni in materia di toponomastica, compresa l'odonomastica, sono di competenza della Giunta Comunale.

4. L'Ufficio comunale dei Servizi Demografici è preposto alle attività ed ai compiti in materia di topografia ed ecografia, a norma del Capo VII, artt. dal 38 al 45, e del Capo VIII, art. 47, del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989. In particolare l'Ufficio si adopererà per mantenere la storia di toponimi al fine di valorizzare il patrimonio storico, culturale ed identitario della Comunità orlandina.

5. I provvedimenti concernenti l'attribuzione di numeri civici sono adottati dall'Ufficio toponomastica.

Articolo 2 – Ambito d'applicazione

1. Sono soggetti all'obbligo di identificazione toponomastica:

- a) tutti gli spazi aperti all'uso della collettività, sia pubblici che privati, destinati alla mobilità veicolare o alla fruizione pedonale o di svago e pertanto ogni strada, via, viale, corso, largo piazza, piazzale, vicolo, gambitta, pista ciclabile, zona di parcheggio, rotonda e simili (art. 41 del D.p.R. 223/1989);
- b) ogni impianto destinato all'uso collettivo come attrezzature pubbliche ad uso sociale, culturale, ricreativo, quali scuole, parchi, ville, giardini, strutture per lo sport e simili.
- c) gli immobili di valore storico, culturale, religioso (es. palazzi storici o di particolare valore architettonico, cattedrali, chiese o luoghi di culto etc.) nonché gli elementi destinati al decoro o all'arredo urbano, come monumenti, fontane, portali e similari.

2. L'Amministrazione può individuare ulteriori tipologie di spazi, immobili o elementi cui attribuire la denominazione, nonché decidere l'installazione di epigrafi commemorative quali iscrizioni su targa o lapidi poste a ricordo di eventi o di persone, degni della nota e della memoria collettiva della Comunità.

Articolo 3 – Definizioni

1. Nel presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

Toponomastica: lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

Onomastica: lo studio dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area.

Area di Circolazione: ogni spazio (via, viale, piazza, vicolo, ecc.) del suolo pubblico o privato aperto al pubblico, destinato alla viabilità comunale.

Numerazione Civica: i numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono attività economiche etc.)

Indirizzo: indica il domicilio per specie, denominazione, numero civico esterno, numero civico interno, scala, piano.

TITOLO II ODONOMASTICA

Articolo 4 - Area di circolazione –

1. Sono definite "Aree di circolazione":

- a) ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico o destinato ad essere aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura;
- b) ogni via, strada, vicolo, gambitta, salita, piazza, piazzale, corte, cortile, giardino, pista ciclabile, largo o simili, comprese le strade private, purché aperte al pubblico ai sensi della normativa vigente.

2. Ogni “*Area di circolazione*” deve essere distinta da una propria denominazione.
3. Ogni “*Area di circolazione*” deve avere una propria denominazione, da riportare su targhe in materiale ceramico da collocare:
 - nelle vie, almeno ai due estremi, a sinistra di chi vi entra;
 - nelle vie di notevole lunghezza, potranno essere posizionate anche in prossimità degli incroci con altre aree di circolazione;
 - nelle piazze, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.
4. Nel caso di modifica di denominazione dell'area di circolazione, la targa potrà riportare anche la precedente denominazione.
5. Nell'ambito delle procedure di definizione delle “*Aree di circolazione*” deve essere evitata l'assegnazione di identica denominazione, anche se ubicate in due località diverse del territorio comunale.

Articolo 5 - Stradario

1. Lo *Stradario* è il documento che contiene l'elenco delle “*Aree di circolazione*” del territorio comunale.
2. Lo *Stradario* deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. Specie dell'area di circolazione (via, piazza, vicolo etc.).
 - b. Denominazione indicata per esteso e/o con nomi appuntati.
 - c. Numerazione civica, pari lato destro, dispari lato sinistro.
 - d. Sezioni di censimento: tutta l'area e, quindi, la numerazione civica relativa è assegnata ad un'unica sezione di censimento; i due lati sono assegnati a due diverse sezioni; i due lati sono assegnati a più sezioni.
 - e. Descrizione dell'andamento della via: inizio, fine, aree di circolazione attraversate.
 - f. Rappresentazione cartografica.

3. L'Amministrazione resta impegnata ad operare il recupero, la salvaguardia e la conservazione dell'originario *Stradario* redatto nei primi anni dell'Autonomia comunale (1925 e segg.).

Articolo 6 – Elencazione

1. Ogni *Area di circolazione* sarà individuata attraverso l'attribuzione di un apposito elemento identificativo.
2. La sua attribuzione avviene in maniera uniforme alla codifica già individuata dall'Ufficio Anagrafe nei programmi informatici utilizzati per la individuazione dei soggetti.
3. Ogni aggiunta dovrà avvenire mediante l'attribuzione di una numerazione con una progressione numerica.

Articolo 7 - Caratteristiche delle targhe per la toponomastica stradale

1. Le caratteristiche fisiche delle targhe dovranno rispettare i parametri descritti dal Codice della Strada.
2. La denominazione di un’ “*Area di circolazione*” deve essere riportata su targhe toponomastiche di tipo tradizionale, in ceramica, realizzate come da tipologia donata al Comune dal Lions Club di Capo d’Orlando in data 19.02.2011 (vedi foto, allegato C), di forma rettangolare con spigoli smussati, dalle dimensioni di cm. 35x25 con smussature ottenute dalla diagonale di un quadrato di cm. 5, con signature e scritte di colore azzurro su fondo bianco e con l'apposizione del logo del Comune in alto a sinistra.
3. Le targhe devono essere applicate in modo ben visibile con le seguenti prescrizioni:
 - a) laddove non è possibile collocarle su edifici, devono essere collocate al limite della viabilità, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolte dalla parte esterna alla carreggiata, l'altezza del bordo inferiore deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 ml. circa dal piano stradale;
 - b) nelle piazze, viali alberati, ville ecc., devono essere collocate su supporti posti presso il bordo interno del marciapiede, i supporti possono comprendere anche le targhe di due strade in angolo, disposte secondo l'angolo formato dalle due strade e sfalsate in altezza;

- c) in tutti gli altri casi, le targhe saranno collocate sui muri dei fabbricati, in alto a destra di chi guarda;
- e) nei casi b) e c) l'altezza delle targhe è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità accertate dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- f) non devono essere abbinate ad installazioni pubblicitarie.

Articolo 8 - Richiesta e procedure per nuova e/o modifica denominazione

1. Possono formulare proposte, ai fini dell'attribuzione dei nomi alle "*Aree di circolazione*" di nuova denominazione sia Enti pubblici che privati, associazioni, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni rappresentativi della popolazione, comitati, gruppi e singoli cittadini.
2. Le richieste, indirizzate al Comune ed istruite dall'Ufficio Servizi Demografici, dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento o toponimo.
3. La denominazione avverrà in osservanza alle disposizioni vigenti.
4. Non possono essere intitolate aree di circolazione a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, fatta salva la deroga di cui all'art. 4 della Legge n. 1188/27.
5. La deliberazione, una volta approvata, deve essere trasmessa al Prefetto ed acquista efficacia solo dopo l'autorizzazione prefettizia o (nel caso di persone decedute da meno di 10 anni) la concessione della citata deroga.
6. Il mutamento di denominazione viene di norma deciso allorchè:
 - a) sia necessario correggere o variare il nome, attribuito in base a valutazioni o presupposti e/o dati che in seguito sono mutati o venuti meno o risultati errati;
 - b) sia pervenuta segnalazione da parte del Ministero competente in merito al sopravvenuto divieto di attribuzione di specifiche denominazioni, presenti sul territorio.
7. Per il mutamento di denominazione si segue la procedura prevista dall'art. 1 del D.L. 10/05/1923 n. 1158 convertito con L. 17/04/1925 n. 473, acquisendo, preventivamente all'adozione della deliberazione della Giunta Comunale, il parere del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali tramite la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici.

Articolo 9 – Modifiche alle "*Aree di circolazione*"

1. Allo scopo di mantenere la corretta qualificazione dei dati normalizzati, qualunque modifica alle "*Aree di circolazione*" dovrà essere appositamente istruita da parte dell'Ufficio Servizi Demografici.
2. In ogni caso di modifica e/o realizzazione di nuova "*Area di circolazione*" il progetto deve essere accompagnato da una richiesta di attribuzione provvisoria di toponomastica stradale da inoltrare all'Ufficio preposto che provvederà anche alla definitiva attribuzione della toponomastica stradale al momento della conclusione dei lavori.
3. L'Ufficio preposto provvede alla comunicazione di avvenuta variazione e all'aggiornamento delle banche dati cartografiche ed alfanumeriche.

TITOLO III NUMERAZIONE CIVICA

Articolo 10 – Caratteristiche della numerazione civica interna e/o esterna

1. I numeri civici esterni devono essere indicati su targhette di materiale ceramico, di forma quadrata, dimensioni di cm. 15x15, con il numero di colore azzurro su fondo bianco e con l'apposizione del logo del Comune in alto a sinistra.
3. La targhetta esterna deve essere posta, in riferimento a chi guarda, in alto a destra di ciascun vano d'accesso esterno degli immobili.

2. Non sono ammesse targhe numeriche di tipologia diversa da quella sopra indicata.

3. I numeri civici interni devono essere indicati in sequenza partendo dall'unità immobiliare ubicata al piano terra o sottostrada, fino a quella ubicata al piano più alto dell'immobile, avendo cura di collocarli, rispetto a chi guarda, in alto a destra dei vani d'accesso alle stesse unità immobiliari.

Articolo 11 – Installazione e visibilità della numerazione civica interna e/o esterna

1. E' compito del soggetto richiedente installare le targhette della numerazione civica esterna ed interna con spese a suo totale ed esclusivo carico, ai sensi dell'art. 10 della legge 24.12.1954, n. 1228.

2. Nel caso in cui le procedure di revisione della numerazione civica dipendano da procedure avviate d'ufficio dall'Amministrazione comunale, le spese relative all'acquisto delle targhette saranno a suo carico.

4. La targhetta interna deve essere posta, in riferimento a chi guarda l'ingresso, in alto a destra di ciascuna porta o sopra il campanello; il relativo onere è a totale carico del proprietario dell'immobile.

5. I proprietari e/o gli amministratori degli edifici e dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenere pulite, ben visibili e in ottimo stato le targhe relative all'onomastica stradale ed alla numerazione civica.

TITOLO IV METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE

CAPO I DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA

Articolo 12 – Attribuzione

1. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi di attività professionali, commerciali e simili, uffici, ecc.).

2. L'immissione è definita "Diretta" quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione, mentre è definita "Indiretta" quando si apre invece su cortili o corti.

3. In ogni area di circolazione, alla progressione ordinata della numerazione civica viene ammessa la possibilità dell'aggiunta di una lettera, in progressione alfabetica, in corrispondenza di accessi tra due numeri consecutivi.

4. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, garages, cantine, depositi, magazzini ed ogni e qualsiasi altro manufatto edilizio o impianto privato o pubblico.

5. L'attribuzione della numerazione civica a baracche e simili, adibite ad abitazione, è subordinata alla effettiva dimora e/o residenza di persone fisiche e/o giuridiche, mentre è attribuita ad accessi secondari solo nel caso in cui questi affaccino direttamente su un'area di circolazione.

6. Sono comunque escluse dall'attribuzione le porte delle chiese e gli accessi ai monumenti pubblici che non immettano anche in uffici.

Articolo 13 - Modalità di numerazione

1. L'attribuzione della numerazione all'interno dei centri abitati avviene con il rispetto delle prescrizioni procedurali indicate nell'allegato "A" del presente Regolamento.

2. In caso di numerazione al di fuori dei centri abitati si procede come previsto al precedente comma, lasciando disponibili alcuni numeri civici, in proporzione alla distanza dei fabbricati esistenti, al fine di consentire una successiva numerazione per gli edifici di futura nuova costruzione.

Articolo 14 - Modalità di aggiornamento

1. Nel caso di apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede; nel caso in cui non ci siano numeri disponibili si fa riferimento al numero civico che precede seguito da una lettera in progressione alfabetica.
2. Nel caso in cui non risulti applicabile la metodologia descritta al comma precedente, sarà necessario procedere alla rinumerazione parziale o completa dell'area di circolazione.
3. Nel caso di nuove costruzioni all'interno dei centri o nuclei abitati deve essere applicata la stessa norma precedente, se non siano stati lasciati numeri civici disponibili per le future costruzioni oppure non se ne siano resi disponibili per demolizioni nella medesima area della nuova costruzione.
4. Nel caso di nuove costruzioni in aperta campagna (case sparse) dovrà essere applicato lo stesso criterio per i centri - nuclei abitati.

CAPO II DELLA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA

Articolo 15 – Finalità della numerazione civica

1. La numerazione interna ha lo scopo di individuare le unità ecografiche semplici quali abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini etc. a cui non si possa accedere direttamente dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne.
2. Non sono da considerare ai fini della numerazione interna alcune tipologie di edifici come scuole, caserme, chiese, stabilimenti industriali e simili.
3. Si procede all'attribuzione e/o modifica della numerazione civica interna nei casi e con le modalità indicate dall'allegato "B" al presente Regolamento.
4. L'Ufficio Tecnico, di concerto con l'Ufficio comunale dei Servizi Demografici, tiene costantemente aggiornata la cartografia topografica del territorio comunale - avvalendosi del SIT - con l'inserimento sistematico, la modifica e l'eventuale cancellazione dei dati riguardanti le nuove aree di circolazione, la loro denominazione, nonché la relativa numerazione civica.

CAPO III OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

Articolo 16 - Procedura di acquisizione della numerazione civica

1. L'attribuzione della numerazione civica è inserita nell'ambito delle procedure relative agli atti abilitanti all'esecuzione delle opere private.
2. Il soggetto interessato dovrà presentare nella fase della presentazione del permesso di costruire o della DIA, apposito modello per l'attribuzione della numerazione provvisoria, costituendo documento essenziale per il rilascio dello stesso.
3. Il modello deve essere compilato per tutti gli interventi nuovi, quelli che modifichino il numero delle unità immobiliari e/o modifichino la posizione e la quantità degli accessi sul fronte strada e/o sull'edificio nonché degli accessi interni.
4. Nel caso di opere che richiedono la semplice DIA, la presentazione del modello di numerazione civica è obbligatorio qualora le attività previste incidono sulla fattispecie previste per l'attribuzione del numero civico.
5. Ogni Ufficio, per le pratiche di propria competenza, inoltra copia di tale elaborato all'Ufficio Servizi Demografici per l'attribuzione provvisoria.
6. Il soggetto interessato, al momento della comunicazione di fine lavori, provvede ad allegare la richiesta di attribuzione di numerazione civica definitiva, corredata della documentazione prescritta.

7. La mancanza di tale documento impedisce l'accettazione della abitabilità del fabbricato a cui è riferita la pratica edilizia.

8. In sede di certificazione di abitabilità, il soggetto interessato deve altresì produrre al Comune, il tipo mappale catastale e la sua rappresentazione cartografica su supporto informatico, riportante la rappresentazione grafica del nuovo fabbricato o l'ampliamento realizzato.

9. Nell'istanza di permesso di costruire, ove questo fosse richiesto in una nuova area di circolazione, l'Ufficio Tecnico deve esprimere il parere di propria competenza consentendo così anche l'inizio dell'iter per l'intitolazione della nuova strada o piazza.

10. L'obbligo di richiedere la numerazione compete anche ai proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe relative alla numerazione civica esterna ed interna.

11. Il proprietario ha l'obbligo anche di comunicare, con il medesimo modello previsto, la soppressione di numeri civici sia esterni che interni, dovuti a demolizione di edifici o chiusura di accessi.

12. La richieste di soppressione di numerazione civica esistente deve essere allegata alla comunicazione di inizio lavori.

13. Nel caso di soppressione di numeri civici, le targhe della numerazione devono essere riconsegnate all'Amministrazione Comunale.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE INTERNA

Articolo 17 - Compiti dell'Ufficio preposto

1. E' compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica.

2. All'Ufficio comunale dei Servizi Demografici sono attribuite le seguenti funzioni:

a) predisposizione degli atti relativi all'attribuzione dell'onomastica stradale;

b) determinazione dell'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna;

c) effettuazione di eventuali revisioni della numerazione civica e dell'onomastica stradale;

d) cura e la predisposizione per la posa in opera delle tabelle e delle targhe;

e) gestione di un apposito archivio dei toponimi storici del territorio al fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale della città, nonché copia dello Stradario il cui originale dovrà essere custodito dall'Ufficio Tecnico;

f) aggiornamento delle banche dati cartografiche ed alfanumeriche.

4. Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento delle targhe viarie o di quelle relative alla numerazione civica, gli interessati dovranno farne immediata richiesta all'Ufficio comunale dei Servizi Demografici che predisporrà le procedure necessarie a tale spostamento.

Articolo 18 - Obbligo di comunicazione

1. Gli Uffici comunali dovranno trasmettere, la documentazione utile per l'individuazione delle nuove aree di circolazione e di nuovi accessi come domanda di attribuzione di numerazione civica, progetti di nuovi fabbricati e progetti di nuove strade e, comunque, qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.

2. Le operazioni che influiscono sulle mappe toponomastiche dovranno essere gestite, preferibilmente, per via telematica.

TITOLO V SALVAGUARDIA DELLE NORME

Articolo 19 – Divieti

1. E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni previste dal presente Regolamento.
2. E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.
3. La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine, effettuando la consueta vigilanza sul territorio, qualora vengano a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvederanno a comunicarla all'Ufficio dei Servizi Demografici al fine di ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori, ai quali saranno inoltre applicate le sanzioni previste nel presente Regolamento, salve ed impregiudicate le sanzioni di Legge.

Articolo 20 - Sanzioni – Vigilanza

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 (art. 7-bis del T.U. 267/2000) nella misura indicata nella seguente TABELLA :

<i>Tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione prevista</i>
Attribuzione abusiva di numero civico - pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico - pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Mancata esposizione della targhetta - pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Apposizione di targhetta non regolamentare - pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhetta relative alla numerazione civica - pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50

2. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale, al personale dell'Ufficio Servizi Demografici oltre che ad altro personale comunale incaricato quale accertatore.
3. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'art. 13 della L. 689/81.
4. Le sanzioni previste al comma 1 sono comminate dall'Ufficio Polizia Municipale.

Articolo 21 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia (vedi allegato D) ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica.

ALLEGATO A - MODALITÀ DI NUMERAZIONE ESTERNA

Operazioni preliminari all'esecuzione della numerazione

Si procede alla modifica della numerazione civica esterna in caso di:

- nuove edificazioni;
- modifiche della consistenza immobiliare in conseguenza di accorpamenti o divisioni di unità immobiliari;
- costruzione di nuova viabilità;
- nuova attribuzione di toponomastica.

Prescrizioni procedurali per l'attribuzione della numerazione civica esterna nei centri abitati:

in aree di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;

nelle vie a sviluppo radiale, che vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;

per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;

in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;

nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato perché non ne siano stati ancora costruiti dall'altro la numerazione deve essere solo dispari o pari a secondo dei casi; ove vi sia impossibilità permanente di costruirvene la numerazione potrà essere unica e progressiva;

per gli spazi non coperti da fabbricati ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati numeri civici occorrenti per i futuri accessi;

per le rientranze di tratti viari o per corti si procederà nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all'area di circolazione).

ALLEGATO B - MODALITÀ DI NUMERAZIONE INTERNA

Operazioni preliminari all'esecuzione della numerazione interna

1. Prima di procedere all'esecuzione della numerazione interna è necessario controllare la numerazione civica del fabbricato oggetto di rilevazione.
2. Questo controllo dovrà assicurare la perfetta corrispondenza tra le unità immobiliari che hanno accesso esterno al fabbricato e la loro numerazione civica. Nel caso in cui vi siano unità immobiliari prive di numerazione civica, questa dovrà essere opportunamente eseguita e registrata sia sulla banca dati che sulle mappe catastali e cartografie di supporto.
3. A seguito del controllo di cui ai punti precedenti, relativamente alla numerazione civica, sarà necessario procedere all'aggiornamento della numerazione interna apportando conseguentemente gli opportuni aggiornamenti sia sulla banca dati che sulle mappe catastali e cartografie di supporto.

Prescrizioni procedurali per l'attribuzione della numerazione civica interna nei centri abitati

1. La numerazione interna di unità ecografiche semplici sarà costituita da numeri arabi, la cui attribuzione seguirà il verso da sinistra verso destra per chi entra dall'accesso principale.
2. La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dal atrio o corti deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nell'atrio o corte dall'accesso esterno unico o principale.
3. La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo il verso da sinistra a destra in ciascun pianerottolo.
4. Nel caso siano presenti più ingressi nella stessa unità immobiliare, la numerazione interna va assegnata all'ingresso principale.
5. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.

6. Nel caso siano presenti più scale queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli, ovvero lettere maiuscole la cui targhetta dovrà essere posizionata esternamente all'accesso alla scala. Anche in questo caso l'attribuzione della lettera maiuscola deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile o nell'atrio dall'accesso esterno unico o principale. In questo caso la numerazione interna sarà costituita da una lettera maiuscola indicante la scala e da un numero arabo.
7. In caso di coabitazione, tutte le famiglie dovranno essere individuate con lo stesso numero interno.

ALLEGATO C – TARGA TOPONOMASTICA TIPO



ALLEGATO D – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

R.D.L. 10.05.1923, n. 1158

Art. 1 "Le Amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministro dell'istruzione pubblica per il tramite delle competenti Soprintendenze ai monumenti."

L. 23.06.1927 n° 1188 e s.m.i. "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei"

Art. 1 “Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto, udito il parere della regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione”

Art. 2 “Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.”

Art. 3. Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della r. commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

Art. 4 Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone delle famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale.

È inoltre in facoltà del ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

Detta competenza però, con D.M. 25.09.1992, è stata delegata ai Prefetti, per meglio valutare le intitolazioni a personaggi con rilevanza principalmente locale.

L. 24.12.1954 n° 1228 “Ordinamento dell’Anagrafe e della popolazione residente”.

L’espletamento delle procedure per la denominazione di nuove aree di pubblica circolazione (pubbliche e private), per la variazione delle denominazioni stradali già esistenti (estensioni, precisazioni, rettifiche e soppressioni), per l’installazione di iscrizioni storiche, tradizionali o commemorative e per la denominazione di strutture pubbliche e attrezzature collettive, costituisce uno dei compiti fondamentali del Comune, ai sensi dell’art. 10 :“ il Comune provvede alla indicazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica”.

D.P.R. 30.05.1989 n° 223 “Regolamento anagrafico”

Art. 41

“1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

3. L’attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.

4. In caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

5. Nell’ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

del D.P.R. 30.05.1989 n. 223 “Regolamento anagrafico” ribadisce i compiti del Comune.

Art. Art. 42

1. Le porte e gli altri accessi dall’area di circolazione all’interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. L’obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all’esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall’Istituto centrale di statistica in occasione dell’ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell’Istituto stesso.

Art. 43

1. Gli obblighi di cui all’art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l’indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l’indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l’indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.

4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell’art. 42.

L. 24-11-1981 n. 689

Art. 16. *Pagamento in misura ridotta.*

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
3. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza 20/11/1974 n° 4564 “Nuovi segnali nome-Strada”

Premessa.

Le informazioni toponomastiche nelle aree urbane sono ormai diventate estremamente importanti dal punto di vista della scorrevolezza e della sicurezza della circolazione.

Fino ad oggi, tuttavia, era mancata una normativa che assicurasse un minimo di uniformità negli standards sul piano della visibilità, della grafica e della informatica.

Nel passato, ogni centro urbano aveva creato una sua propria "targa toponomastica" secondo i concetti locali, radizionali consuetudinari, riproponendo ancora oggi tipologie e modelli quasi sempre inadeguati al movimento veicolare odierno.

Inconvenienti attuali alle insufficienti caratteristiche di "avvistabilità" e "leggibilità" delle targhe progettate all'epoca del solo traffico di pedoni e carrozze, si sono aggiunte anche deficienze di manutenzione, per cui, in molte città, la preziosa indicazione del "nome-strada" è sovente introvabile o, se individuabile, risulta spesso leggibile solo a distanza ravvicinata, od arrestandosi per qualche istante.

Ciò ha prodotto e seguita a produrre inconvenienti non più tollerabili sul piano della vita urbana delle relazioni e su quello della fluidità del traffico. Tali problemi diventano poi ancora più gravi nelle ore notturne nelle strade scarsamente illuminate, ed ancora più in quelle deserte, dove è impossibile richiedere informazioni. Basti solo pensare ai servizi di emergenza od ai medici che debbono individuare il luogo di una chiamata urgente.

Appare quindi indilazionabile e necessario impartire direttive aggiornate su tale problema, che investe in modo preponderante il regolare svolgimento della circolazione urbana, anche perché in quasi tutte le nazioni motoristicamente più avanzate il problema è stato già risolto in maniera sistematica mediante tipologie varie, ma aventi uno standard minimo di efficacia.

Situazioni.

È opportuno chiarire che ogni vecchia o preesistente targa toponomastica, tipica o tradizionale della città potrà sempre continuare a sopravvivere ove ciò fosse ritenuto utile da parte dell'Amministrazione Comunale.

La presente direttiva uniforme prescrive la installazione dei nuovi "nomi-strada" almeno nelle seguenti situazioni: intersezioni semaforizzate;

- itinerari di ingresso e di uscita dai centri abitati;
- viali alberati;
- strade multi corsie, o comunque, di intensa circolazione;
- dovunque la immediatezza e la chiarezza delle informazioni toponomastiche siano considerate una qualità essenziale per lo svolgimento ordinato del traffico stradale.

È stato ritenuto che, per assicurare un minimo di caratteristiche razionali a tale tipo di indicazioni, il cartello toponomastico deve assumere la figura di "segnale regolamentare", e pertanto come tale sarà inserito nell'imminente nuovo Codice della Strada.

Obiettivi.

Onde consentire alle Amministrazioni comunali più avanzate di godere subito dei vantaggi di tale regolamentazione, questo Ministero ritiene opportuno diramare le presenti direttive che hanno i seguenti obiettivi:

- fornire una normativa tecnica uniforme;
- consentire alle città che hanno ancora targhe poco od affatto visibili di adottare, con decorrenza immediata, un sistema chiaro e moderno;
- evitare ulteriori, nuove installazioni che siano in contrasto con le prescrizioni dell'imminente nuovo C. d. S. e quindi evitare spese inutili alle Amministrazioni;

- venire incontro alle istanze della utenza stradale già qui più volte rappresentate (Associazione di tassisti, ordine dei Medici, operatori turistici ecc.).

La trasmissione delle informazioni toponomastiche ai conducenti costituisce un importante fattore, per quanto concerne la capacità e la sicurezza delle reti stradali urbane e metropolitane. Quantunque sia difficile correlare la diminuzione della capacità ed il numero degli incidenti causati dall'insufficiente segnalamento dei nomi delle strade, non appare difficile comprendere come i conducenti guidino più lentamente ed in maniera incerta e distratta quando devono concentrarsi nella ricerca difficile del nome della strada. In tal modo, brusche manovre dell'ultimo istante o l'arresto per la ricerca di informazioni verbali possono facilmente causare un incidente o provocare, quanto meno, un rallentamento della corrente veicolare.

Nella moderna organizzazione della circolazione urbana risulta del pari molto utile conoscere in anticipo il nome della prossima strada, e ciò perché l'errata preselezione può creare due ordini di inconvenienti: o impedisce la manovra desiderata oppure provoca una infrazione. In tutte e due i casi il conducente rimane confuso e frustrato e può dar luogo a manovre irrazionali od incerte che innescano situazioni insicure sulle strade e ne riducono la capacità e la scorrevolezza.

Ciò può essere evitato con adeguati "preavvisi di strade importanti".

Tuttavia, per procedere con un criterio di gradualità, le direttive sui "preavvisi di strade importanti" verranno emanate in tempo successivo. La presente circolare tratta unicamente dei nuovi segnali "nomi-strada" destinati ad integrare o sostituire le attuali targhe toponomastiche che non rispondono più alle necessità dei tempi.

L'attuale sistema di costruzione delle targhe toponomastiche varia da una città all'altra. Non esistono, in generale, prescrizioni precise e spesso le municipalità, che hanno competenza in questo campo, non dispongono di direttive specifiche. La informazione toponomastica viene, pertanto, effettuata in maniera artigianale, incompleta e, quasi sempre, con criteri non conformi alle esigenze dell'attuale circolazione densa e veloce.

Occorre tener conto, infine, dell'aspetto economico del problema; la costruzione di targhe di marmo ad esempio, e la loro installazione, quale viene praticata in molte città, rappresenta oggi una operazione costosa, non più giustificata da alcuna contropartita di migliore visibilità, ma semmai da motivi di estetica comprensibili nei centri storici, dove peraltro il traffico veicolare è generalmente lento, limitato e talora anche vietato.

Ma queste targhe, generalmente valide per i pedoni, si rilevano quasi sempre non idonee per i conducenti che non possono fermarsi dove vogliono né modificare facilmente le loro traiettorie.

Normativa esistente.

Sul piano della disciplina giuridica, per quanto attiene alla scelta dei nomi da attribuire alle strade, si ricordano le seguenti, esistenti disposizioni.

- R.D. 10.5.1923 n. 1158 convertito in legge del 17.4.1925 n. 1158: esige che i mutamenti di nomi delle strade e piazze vengano autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione.

- Legge 23.6.1927 n. 1188: tale legge, detta più organiche disposizioni sulle affissioni di lapidi e installazioni di monumenti e di ricordi permanenti siti in luoghi pubblici o aperti al traffico. In forza di tale legge, la toponomastica delle strade e delle piazze deve essere autorizzata dal Prefetto dopo aver udito il parere della deputazione di Storia Patria, o, in mancanza, della Società Storica del luogo o della Regione. Inoltre strade, piazze, monumenti, lapidi o altro ricordo non possono essere dedicati a persona se non deceduta da almeno 10 anni, salva la facoltà di deroga concessa dal Ministro dell'Interno.

- Circolare del Ministero dell'Interno n. 13/73 - protocollo 1530010 del 27.7.1973: chiarisce che, in armonia con il sistema dei controlli sugli atti degli enti locali sanciti dall'art. 130 della Costituzione, nell'applicare la deroga di cui sopra, l'Ente locale potrà concedere l'autorizzazione attenendosi ai seguenti principi:

a) sarà concessa a Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti purché risulti dalla deliberazione consiliare l'adozione da parte di 2/3 della maggioranza qualificata dei Consiglieri del Comune. Se tale percentuale non è stata raggiunta, il Ministero rinvierà il provvedimento. Qualora il Consiglio Comunale confermi con delibera in seconda lettura a maggioranza semplice di Consiglieri, l'autorizzazione sarà concessa;

b) sarà concessa a Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti quando la deliberazione risulta adottata all'unanimità;

Resta fermo che, per i mutamenti di toponomastica, è sempre necessario il parere vincolante del Ministero della Pubblica Istruzione da concedersi tramite le competenti Sovrintendenze ai Monumenti, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 10.5.1923, n. 1158.

Le disposizioni di cui sopra non interessano cimiteri e chiese.

Le spese per l'apposizione delle tabelle toponomastiche e per la relativa manutenzione, sono sostenute dalla Amministrazione Comunale, mentre i privati debbono acconsentire l'applicazione sugli edifici di loro pertinenza.

Non esistono altre disposizioni, né giuridiche né tecniche. In particolare non esisteva, fino alle direttive della presente circolare, alcuna

norma riguardante le attuali esigenze di visibilità e leggibilità dei "nomi-strada".

Tutto quanto sopra premesso, si forniscono di seguito le direttive cui

dovrà ispirarsi il processo di rinnovamento e di sostituzione della segnaletica toponomastica dei centri abitati.

Definizione.

Il segnale regolamentare "nome-strada" indica il nome (topono-

mastica) di vie, strade, piazze, viali, lungo-fiumi, larghi ecc. e viene collocato presso le intersezioni, sulle attrezzature di fermata autobus, presso le uscite di stazioni metropolitane, entro segnali urbani di preavviso o di preselezione ecc.

Campo di applicazione.

È obbligatorio lungo viali, strade multicorsie e, comunque, larghe e importanti; negli itinerari di rapido transito, arterie urbane di entrata, attraversamento ed uscita dalle città in genere, e, in ogni caso, in tutte le intersezioni semaforizzate. Nel centro della città (nucleo centrale, centro storico, "vecchia città", isole pedonali ecc.) questi segnali sono facoltativi e possono o no integrare le preesistenti targhe toponomastiche tradizionali ed antiche.

Scopo.

Ha lo scopo di fornire chiare informazioni agli utenti della strada in rapido movimento, evitando i frequenti casi di inavvistabilità o difficile leggibilità delle indicazioni toponomastiche che ingenerano dubbi nell'utente della strada, con conseguenti gravi intralci alla circolazione.

Caratteristiche generali.

Se il segnale è rettangolare esso viene disposto parallelamente all'asse stradale e, nelle piazze, lungo i lati perimetrali. Ha fondo bianco e iscrizioni in nero con grandezza e spessore delle lettere tali che ne consentano la leggibilità.

Dimensioni.

L'altezza normale del cartello è di cm. 25, quella ridotta di cm. 20, quella grande di cm. 30.

Sono ammesse lunghezze alternative, in rapporto alle lunghezze del nome da inserire.

In rapporto all'ampiezza dell'ambiente, ma in maniera sempre costante per uno stesso itinerario, si può adottare il formato grande (h = cm. 30), con lunghezze di cm. 100 - 120 - 140; o il formato ridotto (h = cm. 20) con lunghezze di cm. 60 - 80.

Tabella 1: DIMENSIONI

Altezza Lunghezza Altezza

cartello cartello lettere

(cm.)(cm.)(cm.)

ridotta 20 60 80 6 :-8

normale 25 80 100 8 :-10

grande 30 100 120 140 10 :-12

Fig.2 - Dimensioni modulari dei cartelli contenenti i segnali "nome-strada".

Sono previste tre altezze: cm 20 -25 -30. Con la prima sono possibili 2 lunghezze: cm 60 e cm 80. Con la seconda sono possibili 2 lunghezze: cm 80 e cm 100. Con la terza sono possibili 3 lunghezze: cm 100, 120 e 140. La scelta del formato, possibilmente costante per una data strada o un determinato itinerario, avviene sulla base dell'importanza e ampiezza della strada stessa. Le lunghezze indicate non comprendono la zona di attacco.

Fig.3 - Esempi vari di segnali nome--strada con impaginazione delle iscrizioni; le parole "via ", "piazza ", "piazze ", "largo ", "viali ", ecc. sono applicate a destra, od a sinistra, secondo la posizione delle strade indicate in rapporto alla posizione del cartello.

È lasciata facoltà agli Enti Stradali di adottare la soluzione della iniziale minuscola o maiuscola per i nomi propri.

Colori.

- fondo bianco
- lettere nere
- cornice azzurra

Alfabeto.

Le lettere da usare sono quelle dell'alfabeto minuscolo, normale, positivo previsto nelle circolari dell'Ispettorato Generale Circolazione e Traffico n.540 in data 20.12.1969 e n.2730 in data 19.4.1971.

Eccezionalmente è consentito l'uso dell'alfabeto "stretto" quando, utilizzata la massima delle lunghezze consentite, il nome da inserire, pur convenientemente abbreviato, non trovasse spazio sufficiente.

L'altezza delle lettere minuscole base da adottare è di cm 6-8, cm 8-10, cm 10-12 rispettivamente per i tre formati ridotto, normale, o grande. Le parole "via", "piazza", "piazze", "viale", "largo", "circonvallazione" ecc. sono riportate in caratteri più piccoli, circa 1/3

delle altezze sopra indicate, e disposte in linea col nome proprio ovvero al di sopra, come da modelli grafici allegati.

Cornice.

La cornice azzurra costituisce parte integrante del segnale. Lo spessore di essa è, rispettivamente per le tre altezze del cartello, di circa mm 10 -12 -15; la distanza tra filo esterno del cartello e filo esterno della cornice è circa la metà dello spessore della cornice stessa.

Il raggio esterno dei raccordi curvi della cornice è pari a cm 5 circa.

Fig.4 - Quando il nome è corto, i termini "via", "viale", "piazza", ecc. possono essere meglio disposti sullo stesso allineamento di base del nome proprio. Se il nome è corto l'impaginazione richiede lo spostamento delle iscrizioni a partire dal lato, destro o sinistro, dal quale la strada indicata si trova. Quando il nome è lungo si può fare eccezionalmente uso dell'alfabeto "stretto".

Impaginazione.

Le iscrizioni che risultano più corte del cartello, sempre composte con la medesima spaziatura, (1) previste dagli alfabeti citati, vanno impaginate sempre a partire dal lato del cartello sito dalla parte della strada esterna all'inserzione. Lo stesso dicasi dei nomi "via", "piazza", ecc. che vanno allineati a partire dalla parte esterna, cioè in direzione della strada segnalata.

(1) Si ricorda che la spaziatura tra una lettera e l'altra dei segnali stradali è una "costante", indipendente quindi dalla lunghezza del nome da comporre. In altre parole, quando un nome è corto, non si deve aumentare lo spazio tra una lettera e l'altra.

Sostegni.

Per l'applicazione possono prevedersi 3 casi:

a) intersezione semaforizzate: con attacchi modulari al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra al marciapiede, o comunque rivolto sempre dalla parte esterna della carreggiata.

L'altezza risulterà compresa tra metri 3,00 e 3,50 circa tra piano stradale e bordo inferiore del cartello;

b) piazze, viali alberati, grandi strade ecc., su supporti ad "L" rovesciato, posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza secondo la "regola della visibilità";

c) altre strade; come al punto b) ed anche, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro.

Nei casi a) e b) quando sullo stesso supporto devono essere fissati due cartelli "nome-strada", tra loro formanti un angolo, (lo stesso angolo formato dalle due strade) agli effetti della visibilità da parte dei conducenti in avvicinamento, i due cartelli devono essere montati sfalsati in altezza, di una altezza di cartello.

Vale in tal modo la regola: "segnale parallelo in alto, segnale frontale in basso", che va riferita alla prima applicazione a destra, prima dell'intersezione nel senso dell'approccio. (vedi fig.8).

Nei casi b) e c) l'altezza dei segnali toponomastici sarà contenuta tra i m.2,50 e 3,00, salvo casi di impossibilità materiale,

nei quali deciderà il tecnico responsabile della segnaletica urbana.

Per il colore dei supporti potranno seguirsi le consuetudini della città.

Fig.5 - Il palo semaforico è la sede per tutti i segnali che hanno valore nell'intersezione. Questa figura rappresenta la disposizione-tipo dei segnali essenziali.

ALFABETO MINUSCOLO NORMALE

(positivo)

.....omissis

ALFABETO MINUSCOLO STRETTO

(positivo)

.....omissis

NUMERI NORMALI

(positivo)

.....omissis

Visibilità notturna.

È di particolare importanza che i segnali "nome-strada" siano visibili soprattutto di sera o di notte, in special modo quando la situazione comporta numerose sorgenti luminose di disturbo (vetrine, insegne, pubblicità ecc.).

A tal fine detti segnali dovranno essere "luminosi" ((cioè a luce interna per trasparenza) ovvero "rifrangenti", ricoperti cioè di pellicola rifrangente, applicata al bianco del fondo ed all'azzurro della cornice).

Se i segnali sono a luce interna, per trasparenza, valgono le norme della circolazione n.9990 del 20.9.1965 di questo Ministro, dal titolo "SEGNALI STRADALI LUMINOSI". In ogni caso, non potrà essere in alcun modo utilizzato il retro del segnale come spazio disponibile per pubblicità, né il segnale "nome-strada" potrà essere combinato o avvicinato ad installazione reclamistiche, né normali né luminose.

Se i segnali sono rifrangenti, le norme fotometriche da rispettare sono quelle riportate nella tabella seguente:

Valori minimi del coefficiente di rifrangenza, espresso in cd/lux mq con sorgente luminosa Standard A (TC 2858), per materiali:

N1 -tipo normale

A1 -tipo ad alta intensità

COLORE

ANGOLO

BIANCO BLU

DIVERG. INCIDENZA N AI N AI

5 o 70,250 4,20,

30 o 30,14 0 1,7 11,12 '40 o 12,120 0,6 9,

50 o 3,5 40 0,2 3,

5 o 30,95 2,7,5

30 o 15,55 0,8 4,4 30 '40 o 7,54 0,3 4,2

50 o 3,24 0,1 1,7

5 o 4,-0,6 -

30 o 2,-0,1 -2 o

40 o 1,5 -0,05 -

50 o 1,1 -0,05 -

Norme costruttive.

Il "supporto" del segnale, cioè la lamiera del cartello, può essere di qualunque materiale idoneo, ma l'alluminio è raccomandato.

Se il segnale, come nella maggioranza dei casi, è a doppia faccia, il pannello di alluminio può anche non essere scatolato, purché gli attacchi siano realizzati in modo da mantenere rigidamente il pannello nella posizione voluta e senza oscillazioni a causa del vento.

Ove esistano nel punto voluto altri pali o sostegni, come pubblica illuminazione, sostegni di reti aeree di vario tipo ecc., il segnale toponomastico può essere vantaggiosamente applicato ad essi con idonee fascette di acciaio autoadattanti, rispettando le altezze sopraindicate.

Fig.8 - Se i segnali "nome-strada" non trovano collocazione su pali semaforici ed altri pali eventualmente esistenti, è raccomandata la presente soluzione, che combina la robustezza, la protezione del cartello, ed un migliore impatto visivo.

Sensi unici.

Se la strada è a senso unico, è importante che il relativo segnale longitudinale (fig.82 del C.della S.) sia applicato congiuntamente al

segnale "nome-strada", sullo stesso supporto ed al di sotto di quello.

In tali casi, è opportuno che i due segnali siano coordinati mediante l'adozione di dimensioni uguali.

Nelle applicazioni semaforiche detti due segnali, si installeranno congiuntamente, ed a sbalzo, sia sul palo prima dell'intersezione sia su quello dopo.

Casi speciali

In presenza di nomi propri di strade, particolarmente lunghi, si potrà fare uso, in via eccezionale, dell'alfabeto "stretto" minuscolo positivo. In presenza di nomi propri di strade corti, la lunghezza del segnale sarà sempre quella minima sopraindicata per i vari formati, ma i termini: "via", "piazza", e simili, potranno essere inseriti sulla stessa riga, prima del nome proprio, col medesimo formato ridotto, ed al livello inferiore della iscrizione.

Regola generale da osservare per la composizione dei nomi, ma da rispettare con accorto esame caso per caso, è quella di inserire

solo i cognomi, abbreviando i nomi alla sola iniziale. Esempi delle necessarie abbreviazioni:

via Pergolesi Giovanni Battista: via G.B.Pergolesi

via Paolucci de' Calboli Fulcieri: via de' Calboli F.

via della Batteria di Porta Furba: via Batt.P.Furba

via Giovanni Stefano Bonacossa: via G.S.Bonacossa

piazzale delle Belle Arti: piazzale Belle Arti

piazza dei Vocazionisti: piazza Vocazionisti

via del Fosso delle Capannelle: via Fosso Capannelle

via in Arcione: via Arcione

Numeri civici.

Anche la reperibilità e la leggibilità dei "numeri civici" rivestono grandissima importanza per i conducenti di autoveicoli in rapido movimento.

La estrema varietà, grandezza, posizione e contrasto di colori degli attuali numeri civici disposti a fianco della porta raramente soddisfano

ad un minimo di requisiti adeguati alle esigenze della attuale circolazione.

Pertanto appare opportuno che le Amministrazioni comunali provvedano a:

- raccomandare ai proprietari di installare numeri civici più grandi ed in versione luminosa;

- applicare, ogni diecina di numeri circa, un numero civico perpendicolare all'asse stradale, fissato sui pali della pubblica illuminazione od altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti del traffico.

Tale numero civico, disposto a "bandiera" deve avere le dimensioni di cm.20 x 30, fondo bianco e cornice azzurra

rifrangenti; cifre nere.

Questo cartello sarà a doppia faccia e sarà applicato all'altezza di m.4,50 circa dal livello del marciapiede ovvero della carreggiata.

Il provvedimento, da applicarsi con gradualità, dovrebbe avere inizio dalle strade commerciali di più intensa circolazione, soprattutto da quelle molto larghe, alberate, fino ad estendersi ai quartieri nuovi periferici, sempre che muniti di impianti di pubblica illuminazione su pali.